Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Tecnologi a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 - bis della 1, n. 240/2010

## Art. 1 Oggetto e Finalità

- 1. Il presente regolamento disciplina le procedure di selezione, il regime giuridico, l'attività ed il trattamento economico dei tecnologi a tempo determinato di cui all'art 24- bis della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni e integrazioni.
- 2. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione e al fine di svolgere attività di supporto tecnico e amministrativo alle attività di ricerca, l'Università Magna Graecia di Catanzaro può stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con soggetti in possesso almeno del titolo di laurea e di una particolare qualificazione professionale in relazione alla tipologia di attività prevista.

## Art. 2 Natura del rapporto

- 1. I contratti hanno ad oggetto lo svolgimento di attività di supporto, sia di tipo tecnico che amministrativo, alle attività di ricerca anche per il potenziamento dello svolgimento di progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea o da altri enti e organismi pubblici e privati.
- 2. L'onere del trattamento economico è posto a carico dei fondi relativi ai progetti di ricerca, anche sulla base di apposite convenzioni per i finanziamenti esterni. I progetti devono assicurare un finanziamento di importo e durata non inferiore a quella del contratto. Tutti gli oneri derivanti dall'istituzione del posto di tecnologo sono a carico dell'Ente finanziatore.
- 3. I contratti di lavoro hanno durata minima di 18 mesi e sono prorogabili per una sola volta e per un massimo di ulteriori tre anni. La durata complessiva dei contratti stipulati con l'Università Magna Graecia non può in ogni caso essere superiore a cinque anni. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato.
- 4. L'orario di lavoro dei tecnologi è di 36 ore medie settimanali se in regime a tempo pieno e la presenza in servizio è assicurata correlandola in modo flessibile alle esigenze della gestione del progetto di ricerca, a cui il tecnologo collabora, agli incarichi ad esso affidati, all'orario di servizio della struttura in cui opera, tenuto conto dei criteri organizzativi dell'Ateneo, dei Centri Autonomi di Gestione o dei Centri di Ricerca agli stessi afferenti.
- 5. Il rapporto di lavoro è regolato dalle disposizioni vigenti in materia di lavoro subordinato, dal contratto individuale di lavoro e dal C.C.N.L. del Comparto Università, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale, previsto per i redditi da lavoro dipendente.
- 6. I contratti di cui al presente regolamento non danno luogo a diritto in ordine all'accesso ai ruoli del personale accademico o tecnico -amministrativo dell'Università Magna Graecia ovvero, nel caso in cui esista già un rapporto di lavoro dipendente con l'Università stessa, alla trasformazione della posizione di inquadramento.

# Art. 3 Attivazione procedure

- 1. Le richieste per il reclutamento di tecnologi a tempo determinato sono deliberate dai Centri Autonomi di Gestione (Dipartimenti, CIS e SBA) interessati o, nel caso di Progetti trasversali a tutto l'Ateneo, dal Rettore sentito il Senato Accademico. La delibera o l'atto di richiesta deve contenere almeno i seguenti elementi:
- a. l'indicazione del progetto/i di ricerca per il quale il tecnologo fornirà il supporto tecnico e amministrativo;
- b. il regime di impegno richiesto, se a tempo pieno o a tempo parziale, e in quest'ultimo caso, la percentuale di impegno;

- c. l'indicazione del trattamento economico, nel rispetto dell'art. 24 bis, comma 4, della Legge n. 240/2010;
- d. l'indicazione delle risorse finanziarie impegnate per il pagamento del contratto;
- e. informazioni dettagliate sulle attività che dovrà svolgere il Tecnologo nell'ambito del Progetto di Ricerca.
- 2. La delibera del Centro Autonomo di Gestione, corredata dal progetto di ricerca e da eventuale proposta di convenzione sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

### Art. 4 Procedura selettiva

- 1. Il reclutamento dei tecnologi a tempo determinato avviene previo espletamento di procedure pubbliche di selezione per titoli e colloquio.
- 2. Il bando di selezione è pubblicato sul sito dell'Ateneo. L'obbligo di pubblicità è inoltre assolto attraverso pubblicazione, in italiano ed inglese, sul sito del Ministero e sul sito dell'Unione Europea.
- 3. Il bando contiene informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni del Tecnologo, sui diritti e i doveri e sul trattamento economico e previdenziale del medesimo, nonché sui requisiti di qualificazione richiesti e sulle modalità di valutazione delle candidature. In particolare, nel bando sono indicati:
- a. la descrizione del programma di lavoro nell'ambito del quale il tecnologo fornirà il supporto tecnico e amministrativo;
- b. la durata del contratto di lavoro e il trattamento economico;
- c. il regime di impegno richiesto, se a tempo pieno o a tempo parziale, e in quest'ultimo caso, la percentuale di impegno;
- d. i requisiti di ammissione alla selezione inclusa la richiesta di invio di curriculum vitae;
- e. le eventuali lingue straniere richieste;
- f. i termini di presentazione delle domande di partecipazione;
- g. gli eventuali documenti o autocertificazioni da presentare a cura dei candidati;
- h. le modalità di selezione;
- i. i titoli valutabili;
- j. il responsabile del procedimento;
- k. le incompatibilità;
- 1. l'importo del contributo per la partecipazione alla selezione pubblica;
- m. la data di svolgimento del colloquio o in alternativa l'indicazione che la data sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ateneo almeno 15 giorni prima della data del colloquio stesso.
- Nel bando sarà altresì previsto che le modifiche della data del colloquio, come ogni altra comunicazione inerente la procedura selettiva, verranno pubblicate sul sito istituzionale dell'Ateneo.
- 4. Il procedimento complessivamente inteso, e cioè dall'emissione del bando all'approvazione atti, deve concludersi nell'arco di tre mesi.

### Art. 5 Requisiti di partecipazione

1. Oltre ai requisiti generali previsti dall'art. 2 del D.P.R 9 maggio 1994 n. 487 e s.m.i., sono ammessi a partecipare alla procedura selettiva di cui all'art.4 i candidati, italiani o stranieri, in possesso dei seguenti requisiti: a) titolo di diploma di Laurea triennale (L) conseguito secondo le modalità previste dal D.M. 509/1999 ovvero diploma di laurea conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente alla riforma di cui al D.M. 509/99 o diploma di Laurea Magistrale (LM) o Specialistica (LS).

Sono altresì ammessi i candidati che abbiano conseguito presso una Università straniera una laurea dichiarata equipollente secondo la vigente normativa in materia. È cura del candidato, pena l'esclusione, dimostrare l'equipollenza mediante la produzione del provvedimento che la riconosca b) particolare qualificazione culturale e professionale in relazione all'attività da svolgere. c) Se previsto dal bando conoscenza di una o più lingue straniere. d) L'amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidali dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti.

# Art. 6 Incompatibilità

- 1. Ai sensi dell'art. 18 comma 1 lettere b) e c) della Legge n. 240/2010 e s.m.i. sono in ogni caso esclusi dalla procedura selettiva coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento proponente, con il Rettore, con il Direttore generale, con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
- 2. Il contratto di cui al presente Regolamento non è cumulabile, nel caso di impegno a tempo pieno, con analoghi contratti, neppure in altre sedi universitarie o con strutture scientifiche private, con altri rapporti di impiego pubblico o privato e neppure con la borsa di Dottorato di ricerca, né con assegni o borse di ricerca post lauream.
- 3. La posizione del Tecnologo a tempo determinato è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria.

### Art. 7 Commissione di valutazione

Con decreto del Rettore è nominata una Commissione giudicatrice composta da tre componenti che possono essere scelti tra professori ordinari, associati e ricercatori, anche esterni all'Ateneo, su proposta del Centro Autonomo di Gestione (Dipartimenti, 4 CIS e SBA) qualora la richiesta di bando provenga da uno dei suddetti Centri o direttamente dal Rettore per gli altri casi.

### Art. 8 Trattamento economico

- 1. Il trattamento economico spettante al titolare del contratto di lavoro per Tecnologo a tempo determinato è parametrato, su proposta del soggetto proponente, al grado di autonomia e responsabilità richiesto dalle attività da svolgere e determinato nel rispetto di quanto disposto nell'art. 24 -bis, comma 4 della Legge n. 240/2010.
- 2. Il titolare di contratto di cui al comma 1 ha diritto altresì al trattamento economico accessorio se previsto dai Contratti Collettivi Integrativi, ed è sottoposto alle procedure di valutazione previste dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Comparto e Integrativi.

### Art. 9 Norme finali<sup>1</sup>

1. Ai Tecnologi a tempo determinato assunti nell'ambito di specifici progetti di ricerca al fine di svolgere attività di supporto tecnico è consentito recarsi in missione all'estero, qualora ritenuto utile ai fini del raggiungimento degli obiettivi del suddetto progetto, per un massimo di mesi 6. In tal caso a titolo di rimborso forfettario per tutte le spese sostenute saranno corrisposte euro 6.000, ridotte proporzionalmente in caso di periodo minore di 6 mesi.

3

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Articolo integrato con D.R. n. 1286 del 12.10.2022.

L'onere del rimborso forfettario è posto a carico dei fondi relativi ai progetti di ricerca. La missione è svolta a richiesta del tecnologo con il parere favorevole del responsabile scientifico del progetto che garantirà la copertura economica del rimborso. La missione è consentita solo entro i primi 12 mesi di servizio.

- 2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applica la disciplina prevista dal codice civile, dal vigente contratto collettivo del Comparto Università, dalle leggi vigenti in materia di pubblico impiego, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e alla Legge 240/2010 e s.m.i..
- 3. Il presente regolamento è emanato con Decreto del Rettore ed entra in vigore alla data di pubblicazione del medesimo sul sito istituzionale di Ateneo.